



COMUNE DI ANDORNO MICCA
Provincia di Biella

NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI
L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL
DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 28.04.2003

In vigore dal 30.05.2003

INDICE

PAG.

TITOLO I – NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE	4
PARTE I – PREMESSA	4
Articolo 1 – Definizioni	4
Articolo 2 - Prescrizioni generali	4
PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	5
Articolo 3 – Programmazione comunale	5
Articolo 4 – Tipologie di mercato	5
Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante	5
Articolo 6 - Vendita diretta da parte di produttori agricoli	6
PARTE III - REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI	6
Articolo 7- Sistema autorizzatorio	6
Articolo 8 - Disponibilità dei posteggi	6
Articolo 9 - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni	7
Articolo 10 - Autorizzazioni di tipo “A”	8
Articolo 11 - Autorizzazioni di tipo “B”	9
Articolo 12 - Registro per le autorizzazioni	9
PARTE IV - REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI	10
Articolo 13 - Aree per l’esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche	10
Articolo 14 - Superficie e dimensione dei posteggi	11
Articolo 15 - Vendita senza autorizzazione	11
TITOLO II - REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI	12
PARTE V- PREMESSA	12
Articolo 16 - Area di mercato e zone di vendita	12
Articolo 17 - Disciplina generale dei mercati	12
PARTE VI- CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO	13
Articolo 18 - Tipologia	13
Articolo 19 - Estremi dell'atto di restituzione	13
Articolo 20 - Sospensione e trasferimento temporanei	13
PARTE VII- GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO	13
Articolo 21 - Orario di mercato	13
Articolo 22 - Modalità di accesso degli operatori	14
Articolo 23 - Circolazione pedonale e veicolare	14
PARTE VIII - REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI	14
Articolo 24 - Concessione del posteggio	14
Articolo 25 - Subingresso nel posteggio	15
Articolo 26 - Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi	15
Articolo 27 - Indisponibilità del posteggio	16
Articolo 28 - Scambio di posteggi	16
Articolo 29 - Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato	16
Articolo 30 - Registro degli operatori sui mercati	17
Articolo 31 - Modalità di registrazione	17
Articolo 32 - Decadenza della concessione di posteggio	18
Articolo 33 - Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio	18
PARTE IX - DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI	19

Articolo 34 - Criteri di assegnazione dei posteggi.....	19
Articolo 35 - Subingresso nel posteggio.....	19
Articolo 36 - Decadenza della concessione di posteggio.....	19
Articolo 37 - Scambio di posteggio.....	19
Articolo 38 - Indisponibilità di posteggio.....	19
Articolo 39 - Assenze degli agricoltori.....	20
PARTE X - MODALITA' DI VENDITA.....	20
Articolo 40 - Obblighi degli operatori.....	20
Articolo 41 - Sostituzione del soggetto autorizzato.....	21
Articolo 42 - Attrezzature di vendita.....	21
Articolo 43 - Collocamento delle derrate.....	21
Articolo 44 - Divieti di vendita.....	21
Articolo 45 - Vendita di animali destinati all'alimentazione.....	22
Articolo 46 - Atti dannosi agli impianti del mercato.....	22
Articolo 47 - Utilizzazione dell'energia elettrica, di bombole di gas e di acqua potabile.....	22
Articolo 48 - Furti, danneggiamenti e incendi.....	22
PARTE XII - ORGANI DI CONTROLLO.....	23
Articolo 49 - Preposti alla Vigilanza.....	23
Articolo 50 - Delegati o Commissione di Mercato.....	23
PARTE XIII - NORME FINALI.....	24
Articolo 51 - Norme finali.....	24
Articolo 52 - Canone, tasse e tributi comunali.....	24
Articolo 53 - Sanzioni.....	24
Articolo 54 - Disposizioni finali.....	24
Articolo 55 - Entrata in vigore.....	25

TITOLO I – NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I – PREMESSA

Articolo 1 – Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme, per “**D.Lgs. 114/98**”, si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per “**Legge Regionale**” la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114; per “**Indirizzi Regionali**” la delibera del Consiglio Regionale dal 1 marzo 2000, n. 626 – 3799, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, 114; per “**Criteri Regionali**” la delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 art. 11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore; per “**autorizzazione di tipo a)**” l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, per “**autorizzazione di tipo b)**” l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purchè in forma itinerante.

Articolo 2 - Prescrizioni generali

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall'articolo 28 del D. Lgs 114/98.
2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 degli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti.
3. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento del mercato in difformità alle presenti norme andranno effettuati con apposita deliberazione dell'organo competente in base alle indicazioni contenute nel presente regolamento.

PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 3 – Programmazione comunale

1. Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell'articolo 28, commi 15 e 16 del D. Lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali.
2. Il Comune di **Andorno Micca**, così come identificato dall'articolo 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica come un Comune appartenente alla **rete secondaria – comune intermedio**.
3. Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

Articolo 4 – Tipologie di mercato

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell' art. 28 del D. Lgs. 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determina la seguente tipologia di area per il mercato:
 - **Area per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche con cadenza settimanale;**
2. Per l'esatta definizione dell'area destinata al commercio su aree pubbliche si rimanda alla Parte IV – Regolamentazione delle aree mercatali.

Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante

1. E' commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale di cui all'articolo 28, comma 4 del D. Lgs. 114/98.
2. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle seguenti aree:
 - aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del D. Lvo 285/1992 (Codice della Strada).
 - area interna al perimetro dell'area mercatale nel giorno di mercato;
 - entro i 300 metri dall'area mercatale durante l'orario di svolgimento del mercato;
 - fronte area cimiteriale;
 - 100 metri dalla Caserma dei Carabinieri.
3. E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio del Comune salvo specifica autorizzazione comunale.
4. I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono osservare l'orario stabilito dal Comune per i corrispondenti esercizi di vendita

al dettaglio, nonché sono tenuti al rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.

5. E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 6 - Vendita diretta da parte di produttori agricoli

1. I produttori agricoli singoli o associati possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti ottenuti esclusivamente nei loro fondi per coltura o allevamento, previo rilascio da parte del Sindaco dell'autorizzazione di cui alla legge 09 febbraio 1963, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni (D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228).
2. L'agricoltore di cui all'art. 28, comma 15, del D. Lgs. 114/98 che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente, nonché è tenuto al rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalle norme vigenti in materia.
3. Tra i prodotti contemplati nell'articolo 1 della predetta legge n. 59/1963, vanno compresi non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivanti dalle attività connesse che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura con esclusione di quelli che presuppongono una vera e propria organizzazione di mezzi e di persone a carattere economico-commerciale.
4. Il Sindaco può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole atti a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti in vendita.

PARTE III - REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 7- Sistema autorizzatorio

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 3, del D. Lgs. 114/98, il responsabile del servizio rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica stabiliti nell'area di mercato.
2. Il responsabile del servizio rilascia altresì le autorizzazioni di cui alla legge n. 59/1963 e s.m.i. ai produttori agricoli che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uopo riservati sull'area di mercato.
3. Il responsabile del servizio rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante a coloro che risiedono nel Comune, in caso di persone fisiche, o che hanno la sede legale, in caso di persona giuridica.

Articolo 8 - Disponibilità dei posteggi

1. Il Comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio continuativo, a cadenza settimanale del commercio su aree pubbliche, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni.
2. Il bando deve essere indetto entro trenta giorni, decorsi massimo sei mesi dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

3. Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all'Albo Pretorio, deve contenere:
 - l'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;
 - l'elenco dei posteggi disponibili;
 - il numero che li identifica;
 - l'esatta collocazione di ciascuno;
 - le dimensioni e la superficie (espressa con la misura del fronte per la misura della profondità);
 - il settore merceologico di appartenenza;
 - il termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al Comune;
 - l'indicazione dei criteri di priorità di accoglimento delle istanze;
4. Nell'ambito della stessa procedura concorsuale non può essere richiesto più di un posteggio da parte dello stesso soggetto.
5. Le domande pervenute al Comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.
6. Tutte le domande presentate dopo il 18 maggio 2000 si considerano proposte il primo giorno previsto per la presentazione delle nuove istanze del primo bando di assegnazione. In caso di necessità è consentita l'integrazione delle predette istanze secondo i requisiti previsti nel bando.

Articolo 9 - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo "A" si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.
2. All'atto della presentazione delle domande relative all'autorizzazione di tipo "A", sarà rilasciata al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, una ricevuta contenente:
 - ufficio competente alla gestione della pratica;
 - oggetto del procedimento;
 - persona responsabile del procedimento;
 - ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
 - termine di conclusione del procedimento;
3. Nel caso di invio delle domande a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato. In ogni caso, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le indicazioni di cui al comma precedente.
4. La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene dalla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.
5. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.
6. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e

- che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.
7. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.
 8. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.
 9. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.
 10. Il Comune esamina le domande validamente pervenute e rilascia l'autorizzazione e contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria tenendo conto dei criteri di cui alla D.G.R. 02.04.2001 n. 32-2642 ed indicati nel bando.
 11. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 10 - Autorizzazioni di tipo "A".

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo "A" per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, deve presentare al Comune apposita domanda in bollo entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. L'autorizzazione di tipo "A", oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.
3. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di tre autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio. E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo "A" per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.
4. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:
 - il numero dell'area mercatale;
 - il numero del posteggio;
 - il settore o i settori merceologici;
 - la superficie di vendita del banco comprensiva della superficie di proiezione delle tende utilizzate;
 - il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D. Lgs. 114/98;
 - il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 5 del D. Lgs. 114/98;
5. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.
6. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
7. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la

- regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento al precedente articolo 9.
8. Per quanto attiene alla vicenda delle autorizzazioni di tipo “A” che configurano le fattispecie relative a:
- modifiche o aggiunte di settore merceologico al titolo;
 - subingresso nel titolo;
 - revoca e sospensione del titolo;
 - cambio di residenza del soggetto titolare del titolo,
- si rimanda espressamente alle indicazioni regionali vigenti, contenute ai capi IV,V, VI,VII della deliberazione G.R. del 02.04.200 1, n. 32-2642.

Articolo 11 - Autorizzazioni di tipo “B”

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo “B” è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente, in caso di società di persone, dal Comune in cui ha sede legale la società.
2. L'autorizzazione di tipo “B” consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D. Lgs. 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.
3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 114/1998 e della D.C.R. 32-2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.
4. La procedura seguirà quanto previsto dagli articolo 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa e il Comune o i Comuni del Piemonte nei quali ha fissato la propria residenza nel periodo intercorrente tra l'11 aprile 2001 e la data di istanza dell'autorizzazione stessa.
5. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.
6. Per quanto attiene alla vicenda delle autorizzazioni di tipo “B” che configurano le fattispecie relative a:
 - modifiche o aggiunte di settore merceologico al titolo;
 - subingresso nel titolo;
 - revoca e sospensione del titolo;
 - cambio di residenza del soggetto titolare del titolo,si rimanda espressamente alle indicazioni regionali vigenti contenute ai capi IV,V, VI,VII della deliberazione G.R. del 02.04.2001, n. 32-2642.

Articolo 12 - Registro per le autorizzazioni

1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D. Lgs.114/98, e predisporrà una apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:
 - le generalità del titolare;
 - l'indirizzo di residenza;
 - il tipo di autorizzazione;
 - il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;

- il numero del posteggio assegnato all'operatore;
- il codice fiscale;
- la partita I.V.A.
- volturazione del titolo autorizzativo ai fini del trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda;
- estensione merceologica dell'autorizzazione;
- estremi della concessione del posteggio;
- decadenza della concessione del posteggio;
- cessazione dell'attività da parte dei soggetti autorizzati;
- sospensione conseguente la violazione di norme di legge o regolamenti;
- rinuncia, su istanza dell'operatore, alla concessione dei singoli posteggi.

In caso di cancellazione o di volturazione dovrà essere annotata la data di cessazione dell'attività nonché, in caso di volturazione, il nuovo titolare dell'autorizzazione.

PARTE IV - REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 13 - Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche.

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del d. Lgs. 114/98, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche.
2. Specifiche aree devono essere riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato.

Area n. 1 - Esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 114/98.

Detta area è quella configurata nella planimetria particolareggiata di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28.04.2003, dalla quale si evidenzia:

- l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su area pubblica;
- la superficie dei posteggi, il numero progressivo, l'esatta collocazione ed articolazione del medesimo, ivi compresi quelli destinati ai produttori agricoli.

UBICAZIONE	P.za Papa Giovanni XXIII – Via Perosi – Via Levera – P.za Gramsci
GIORNO DI SVOLGIMENTO	Lunedì
PERIODO	Annuale
AREA VENDITA	Mq 2280
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	
	Alimentari
	Extra Alimentari
	Produttori Agricoli - Agricoltori

Articolo 14 - Superficie e dimensione dei posteggi

1. La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata nella delibera del Consiglio Comunale n.7 del 28.04.2003.
2. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.
3. Le dimensioni dei posteggi come sopra definite si applicheranno nel caso di rilascio di nuove autorizzazioni.
4. Il Comune potrà dare corso alle istanze di eventuali migliorie pervenute dopo la restituzione dell'area mercatale, in base alla vigente normativa.

Articolo 15 - Vendita senza autorizzazione

1. Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applica il primo comma dell'art. 29 del D. Lgs. 114/98.
2. Per gli altri casi di violazione previsti dal D. Lgs. 114/98 si applicano le sanzioni previste dal sopracitato articolo 29.

TITOLO II - REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

PARTE V- PREMESSA

Articolo 16 - Area di mercato e zone di vendita

1. Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nei precedenti articoli.
2. Nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori.
3. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati, preferibilmente, all'interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso.

Articolo 17 - Disciplina generale dei mercati

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

PARTE VI- CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO

Articolo 18 - Tipologia

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), degli Indirizzi regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'articolo 27 del D. Lgs. 114/98, l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica che si svolge nell'area di P.za Papa Giovanni XXIII, Via Perosi, Via Levera, P.za Gramsci, così come individuata dall'articolo 13 delle Norme e Direttive, si identifica come mercato a cadenza settimanale, con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extra alimentari.

Articolo 19 - Estremi dell'atto di reistituzione

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche reistituito con deliberazione del Consiglio Comunale n 7 del 28.04.2003

Articolo 20 - Sospensione e trasferimento temporanei

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso una ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento.
2. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse; in questa evenienza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere concordate dal Comune con le rappresentanze degli operatori interessati ivi comprese le Associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative.

PARTE VII- GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 21 - Orario di mercato

1. L'orario di vendita del mercato è così articolato:
 - Mercato del Lunedì
 - **dalle ore 7,30 alle ore 13,00.**
2. Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico **un'ora** prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti **entro le ore 13,30.**
3. Gli operatori devono avere installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio **entro le ore 8,00**, dopo tale orario il posteggio si intenderà vacante.
4. A nessun operatore è consentito, salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità,

- abbandonare anticipatamente il mercato, pena il conteggio dell'assenza.
5. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato risulti coincidente con una festività, lo svolgimento del mercato potrà essere anticipato o posticipato, purché vi sia la richiesta di almeno 8 (otto) operatori titolari di posteggio.
 6. Eventuali deroghe agli orari così individuati potranno essere stabilite per particolari esigenze.

Articolo 22 - Modalità di accesso degli operatori

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.
2. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e in caso di emergenza.

Articolo 23 - Circolazione pedonale e veicolare

1. **Dalle ore 6,30 alle ore 14,00 del lunedì è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato**, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.
2. **E' vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita**, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.
3. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.
4. I mezzi non autorizzati verranno rimossi a cura della Polizia Municipale e le relative spese saranno poste a carico del proprietario del mezzo.

PARTE VIII - REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 24 - Concessione del posteggio

1. Il rilascio della concessione relativa a singoli posteggi nei mercati è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
2. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni ed è rinnovata alla scadenza su domanda del concessionario.
3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.
4. La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli ha validità decennale rinnovabile alla scadenza, previa domanda, e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.
5. Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

Articolo 25 - Subingresso nel posteggio

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.

Articolo 26 - Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art. 21, comma 3, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti.
2. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 21, comma 3, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").
3. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull'area mercatale, nei seguenti orari:
 - mercato del lunedì dalle ore 8.00 alle ore 8.15.
4. Tale assegnazione è riservata, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, così come specificato al Titolo IV, Capo II, Sezione I e Capo III, Sezione I dei Criteri Regionali, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;
 - maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;
 - maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;
 - nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.
5. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta.
6. Tale graduatoria è compilata dagli operatori di Polizia Municipale, aggiornata a cadenza mensile, e non è soggetta a scadenza temporale.
7. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa.
8. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.
9. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
10. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione decennale, fino ad un massimo di tre autorizzazioni. In tal caso non potrà essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione decennale su quello stesso mercato. La stessa persona fisica non può contestualmente partecipare alla spunta ed occupare il

- posteggio in concessione decennale.
11. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dalla assegnazione, fatti salvi comunque i divieti di cui ai precedenti articoli.
 12. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività.
 13. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.
 14. Poiché si ritiene opportuno ottenere una migliore organizzazione del mercato la graduatoria di cui al presente articolo può essere differenziata fra il settore merceologico alimentare e quello extra alimentare. Sarà possibile assegnare un posteggio occasionalmente libero di una merceologia ad un operatore che tratta l'altra solamente quando non sono più presenti richiedenti che trattano quella merceologia.

Articolo 27 - Indisponibilità del posteggio

1. Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'operatore commerciale, è demandata all'organo di vigilanza del mercato l'individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale individuando la migliore soluzione tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile ed utilizzando in via prioritaria eventuali posteggi non occupati di cui all'art. 26.

Articolo 28 - Scambio di posteggi

1. Non è consentito lo scambio di posteggi tra operatori assegnatari di posteggio sul mercato, senza contestuale domanda e relativa accettazione, che assume carattere definitivo.

Articolo 29 - Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato

1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposto a cura del Comune un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio o altra idonea documentazione.
2. A parità di data prevale la maggiore frequenza sul mercato oggetto della modifica, ed in caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.
3. L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza.
4. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

Articolo 30 - Registro degli operatori sui mercati

1. E' istituito presso il Comune apposito registro a carattere pubblico, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.
2. L'originale del registro di cui al comma precedente unitamente alla planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, in numeri arabi, dovrà essere tenuto a disposizione per la visione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso l'Ufficio Polizia Municipale.
3. Tale registro è suddiviso in due parti, rispettivamente riferite ai venditori ambulanti e ai produttori, conterranno i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:
 - le generalità del titolare;
 - la tipologia merceologica consentita;
 - gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;
 - gli estremi del decreto di concessione del posteggio;
 - le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;
 - la data di scadenza della concessione del posteggio.

Su questo registro si annoteranno le presenze degli stessi nei giorni di mercato, le assenze e le assenze giustificate.

Articolo 31 - Modalità di registrazione

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui al successivo articolo 49 del presente regolamento, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 21, comma 1.
2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio.
3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.
4. L'eventuale comunicazione di assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare e ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.
5. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente, il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo e solo in casi eccezionali il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.
6. Gli agricoltori produttori diretti a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza all'Ufficio Polizia Municipale.
7. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di

- almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.
8. Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di dicembre ed in quelle festive individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D. Lgs.vo 114/98, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.
 9. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno, corrispondenti a 4 mercati.
 10. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4 lettera b) del D.Lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di sei mesi, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

Articolo 32 - Decadenza della concessione di posteggio

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui all'articolo 49 del presente regolamento, provvedono al costante aggiornamento del registro di cui all'articolo 30.
2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno, l'Ufficio Polizia Municipale, di concerto con l'Ufficio Commercio, provvederà a comunicare immediatamente l'automatica decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie), nonché della relativa concessione.
3. Analoga comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale - Servizio di Igiene Pubblica - competente per territorio.

Articolo 33 - Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile all'atto di rilascio ovvero per rinuncia del titolare.
2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

PARTE IX - DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI

Articolo 34 - Criteri di assegnazione dei posteggi

1. Le domande per la concessione di un posteggio di agricoltore sulle aree fissate dal Comune devono essere inoltrate a mano o spedite all'Ufficio Polizia Municipale per l'esame di competenza. Le domande saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di acquisizione delle stesse al protocollo comunale e se non si potesse procedere ad assegnazione per esaurimento delle disponibilità, le stesse saranno inserite in un elenco e considerate valide fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione.
2. La qualità di agricoltore è provata mediante esibizione del proprio numero di Partita IVA ed anche mediante l'inoltro di un certificato in carta libera rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza all'interessato che attesti:
 - a) il tipo di coltivazione o allevamento prevalente realizzato dal produttore;
 - b) la superficie del fondo utilizzato per la coltivazione e l'allevamento dei prodotti posti in vendita.
3. Valgono per gli agricoltori tutte le regole fissate dal presente regolamento e dalla vigente normativa in tema di orario, di assegnazione giornaliera dei posti vacanti e di sanzioni.
4. Il Comune tramite personale preposto, vigilerà e verificherà in merito alla corretta attività di vendita da parte degli agricoltori dei soli prodotti ottenuti dalla conduzione dei loro fondi.
5. Per il settore dei produttori agricoli l'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati verrà effettuata in modo analogo a quanto previsto per gli esercenti commerciali frequentatori saltuari, assegnando gli spazi ancora disponibili a coloro che avranno maturato il più alto numero di presenze.
6. Ai fini delle assegnazioni giornaliere, di cui al comma precedente, il Comune predispose apposita graduatoria, con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggio.

Articolo 35 - Subingresso nel posteggio

1. E' consentita la cessione del posteggio solo nel caso in cui sia unitamente ceduta l'azienda agricola di riferimento.

Articolo 36 - Decadenza della concessione di posteggio

1. L'unico motivo di decadenza di concessione del posteggio è rappresentato dalla perdita dello "status" di agricoltore.

Articolo 37 - Scambio di posteggio

1. Non è consentito lo scambio di posteggio tra operatori agricoltori concessionari di mercato, senza contestuale domanda e relativa accettazione, che assuma carattere definitivo.

Articolo 38 - Indisponibilità di posteggio

1. Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà

dell'agricoltore, è demandata all'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale individuando la migliore soluzione tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile ed utilizzando in via prioritaria eventuali posteggi non occupati.

Articolo 39 - Assenze degli agricoltori

1. Le assenze degli agricoltori, opportunamente comunicate, così come evidenziato nell'art. 31, non comportano decadenza dall'assegnazione del posteggio.

PARTE X - MODALITA' DI VENDITA

Articolo 40 - Obblighi degli operatori

1. Gli operatori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro, nonché lo spazio fra un posteggio e l'altro che deve essere di almeno 50 cm., compresa l'interschiena.
2. Gli operatori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati, ove esistono, od asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato.
3. Gli operatori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
5. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.
6. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.
7. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita, usare chiodi e terra per stabilizzare le tende.
8. E' vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.
9. Gli operatori dovranno mantenere i motori dei mezzi in funzione nel tempo strettamente necessario ai movimenti meccanici di predisposizione delle attrezzature di vendita; in ogni caso tali operatori dovranno dotare il proprio mezzo di scarico dei fumi all'altezza minima di metri 3 dal suolo.

10. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.
11. Agli operatori è fatto obbligo osservare le prescrizioni impartite dal personale preposto alla vigilanza per ragioni di uniformità e di buon andamento delle attività di vendita.

Articolo 41 - Sostituzione del soggetto autorizzato

1. E' consentita la sostituzione del titolare dell'autorizzazione sono nel caso in cui a sostituirlo siano i coadiuvanti o i dipendenti e solo a condizione che gli stessi, nel corso dell'attività di vendita, siano muniti dell'attrezzatura di vendita e fiscale e del veicolo del titolare stesso.

Articolo 42 - Attrezzature di vendita

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, potranno sporgere, dalla verticale del limite di allineamento oltre il posteggio assegnato di **m. 1,00**.
2. E' altresì consentito l'aggancio consensuale o l'autonomo prolungamento a **m. 2,00**, tra due banchi che si fronteggiano, di tende per il riparo dal sole o dalle intemperie a condizioni che tali ripari siano rimossi qualora ciò si rendesse necessario.

Articolo 43 - Collocamento delle derrate

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.
2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a mt. 0,50, o comunque nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.
3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1,40 dal suolo.

Articolo 44 - Divieti di vendita

1. E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.
3. Non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa: tali prodotti possono essere confiscati.
4. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 3 aprile 2002 del Ministro della Salute, recante "Requisiti igienico — sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".
5. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 382/80.

Articolo 45 - Vendita di animali destinati all'alimentazione

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

Articolo 46 - Atti dannosi agli impianti del mercato

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.

Articolo 47 - Utilizzazione dell'energia elettrica, di bombole di gas e di acqua potabile

1. E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
2. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi è consentita anche senza collegamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica e all'acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile. L'esposizione e la vendita dei prodotti alimentari deperibili è consentita esclusivamente con il collegamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica e con l'uso di acqua potabile.
3. Gli allacciamenti e il consumo sono a totale carico degli utenti.
4. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

Articolo 48 - Furti, danneggiamenti e incendi.

1. L'Amministrazione Comunale non risponde dei furti, danneggiamenti, incendi e di ogni altro evento colposo o doloso che si verificasse nel mercato.

PARTE XII - ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 49 - Preposti alla Vigilanza.

1. Preposto alla vigilanza sui mercati sono il Servizio di Polizia Municipale ed il personale comunale addetto al mercato, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.
2. In particolare spetta al personale comunale addetto al mercato:
 - sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento, anche in deroga ai limiti orari di cui all'art. 21;
 - gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;
 - rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;
 - far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);
 - far osservare il rispetto del presente Regolamento.

Articolo 50 - Delegati o Commissione di Mercato

1. Per ogni area di mercato, gli ambulanti titolari di concessione di posto fisso, possono eleggere una Commissione composta da un massimo di tre delegati, uno per ciascun settore merceologico alimentare ed extra alimentare, ed uno per i produttori agricoli.
2. E' compito degli ambulanti comunicare al Comune il nominativo degli eletti.
3. La Commissione ha il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento, con l'Assessorato al Commercio e con gli organi preposti alla vigilanza; inoltre rappresenta le istanze di carattere generale nei confronti della Pubblica Amministrazione.
4. Valgono inoltre le seguenti specificazioni:
 - uno stesso operatore non può essere eletto Delegato in più aree di mercato comunali;
 - la delega decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso;
 - in caso di decadenza di un Delegato, subentra il successivo nella graduatoria dei voti riportati per la medesima area, in tal caso il nominativo del sostituto dovrà essere comunicato al Comune.

PARTE XIII - NORME FINALI

Articolo 51 - Norme finali

1. Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.

Articolo 52 - Canone, tasse e tributi comunali

1. Le concessioni annuali aventi validità decennale sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi secondo le modalità previste dal Comune.
2. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.
3. La concessione del posteggio è comunque sospesa nei casi di accertato e notificato mancato versamento delle tariffe dovute a canoni, tasse e tributi comunali: la durata della sospensione è pari al periodo di mancato versamento.

Articolo 53 - Sanzioni.

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione del Comune, adottata ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/1998.
3. In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misure ridotte ovvero da ordinanze di ingiunzioni di pagamento.

Articolo 54 - Disposizioni finali

1. L'esercizio del commercio su area pubblica del mercato è regolamentato oltre che dalle disposizioni della legge e della presente delibera anche dai regolamenti comunali di polizia urbana, annona ed igiene e dalle prescrizioni urbanistiche e viabilistiche vigenti nel Comune.

Articolo 55 - Entrata in vigore

1. Il testo del presente Regolamento, che abroga ogni altra disposizione contenuta in diversi regolamenti comunali o ordinanze contrarie alle norme in queste contenute, entrerà in vigore dopo la sua ripubblicazione, a deliberazione esecutiva, per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio.